

XIII. Perchè sia rimosso l'abuso de' Lotti, che talvolta si formano costituendone il premio in Frutta, Erbaggi, Uccellami, Pesce, e di altri generi de' Comestibili; e che circolano in Città per il loro esito, e compimento, da' quali oltre gli altri mali effetti che si vogliono troncati, ne deriva eccedente incarimento de' prezzi, alletando, e nutrendo l'avidità, e ingordigia de' Venditori, e possessori a proccacciarne per tal via lo smercio con esorbitante rialzo, e guadagno della più scelta, e miglior parte dei generi stessi, incettandola, e raccogliendola con apposite separazioni a tal fine; col sottrarla al naturale, e libero provvedimento, e ricerca de' Compratori, si dichiarano vietati, e proscritti tutti i Lotti di qualsivoglia sorte di Comestibili, onde non vi sia chi ardisca di praticarli in veruna forma, mentre trovati, e colti che siano i Lotti stessi, saranno irremissibilmente asportati dalli Ministri i generi, ossia premj, de' quali fossero fermati, da distribuirsi, ed applicarsi ad arbitrio della Giustizia.

XIV. Per togliere finalmente ogni intelligenza, con cui li Uffiziali colluder possano co' Botteghieri, e Venditori di Comestibili a sovvertimento delle buone discipline in tale argomento, e con danno della Popolazione in onta alle Leggi, resta vietata, e proscritta ogni benchè minima somministrazione